

Ordinanza del sul gioco d'azzardo e le case da gioco

(Ordinanza sulle case da gioco, OCG)

Modifica del

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 24 settembre 2004¹ sul gioco d'azzardo e le case da gioco è modificata come segue:

Art. 82 Aliquota della tassa per le case da gioco
(art. 41 cpv. 2 e 3 LCG)

¹ L'aliquota di base della tassa è del 40 per cento. È riscossa sui prodotti lordi dei giochi che arrivano fino a 10 milioni di franchi.

² Per ogni ulteriore milione di franchi del prodotto lordo dei giochi, l'aliquota della tassa aumenta dello 0,5 per cento fino a raggiungere l'aliquota massima dell'80 per cento.

Art. 83

Abrogato

II

Le presenti modifiche entrano in vigore il ...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

RS

¹ RS 935.521

2009-.....

